

CONSIGLIO NOTARILE

di Ferrara

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2024 -2026

PREMESSE

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) costituisce strumento previsto ex art. 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 (*“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*) e si configura come un atto di programmazione per la gestione delle risorse umane, finalizzato a coniugare l’impiego ottimale delle risorse pubbliche disponibili e gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e ad assicurare, da parte delle amministrazioni, il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Considerata la relativa natura di atto di programmazione, pertanto, lo stesso è adottato dal competente organo deputato all’esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, sviluppandosi in prospettiva triennale e con la possibilità di essere annualmente modificato in relazione all’eventuale mutamento di esigenze di carattere normativo, organizzativo e/o funzionale.

L’art. 6 del Decreto Legge 9.06.2021, n° 80 - intitolato *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”* – ha introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere il *“Piano integrato di attività e organizzazione”* (PIAO), costituente un documento unico di programmazione che permette di superare la frammentazione degli strumenti in uso presso le P.A., accorpando numerosi piani ed adempimenti precedentemente in vigore.

Nello specifico, l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n° 81 del 24.06.2022 individua i documenti assorbiti dal PIAO, tra i quali Piano dei Fabbisogni di Personale (PFP) (art. 1, comma 1, lett. a)).

Il Consiglio Notarile di Ferrara ha dunque provveduto a redigere e pubblicare il PIAO sul proprio sito istituzionale, con le modalità semplificate previste per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti (art. 6 del Decreto Interministeriale del 24.06.2022, redatto dal Ministero per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze).

In seguito alla pubblicazione del PIAO, l’art. 12-ter, c. 1, Decreto Legge 22.06.2023, n° 75, conv. con modificazioni ex Legge 10.08.2023, n° 112, ha inserito – all’interno dell’art. 2, c. 2 bis, Decreto Legge 31.08.2013, n° 101 – una disposizione che sancisce l’esclusione di ordini, collegi professionali e relativi organismi nazionali dall’applicazione di *“ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*. Questo, fermo restando che che gli stessi rimangono comunque tenuti ad adeguarsi ai principi di cui al D. Lgs 165/01, seppur tenuto conto delle relative peculiarità.

La predetta modifica normativa ha dunque fatto venir meno l'obbligo per il Consiglio Notarile di Ferrara di redigere e aggiornare il PIAO, atteso che le summenzionate norme di riferimento (art. 6 D.L. 80/2021, art. 1 D.P.R. 81/2022 e art. 6 del Decreto Interministeriale del 24.06.2022) ricadono nel campo d'applicazione dell'esclusione di cui all'attuale formulazione dell'art. art. 2, c. 2 bis, D. L. 101/2013.

Rimane tuttavia l'obbligo di redazione e pubblicazione del piano triennale di fabbisogno del personale, espressamente previsto ex art. 6 D. Lgs 165/01 - inserito all'interno del relativo Titolo I all'uopo intitolato "*Principi generali*" - ai quali gli ordini e i collegi professionali sono tenuti ad adeguarsi, tenuto conto delle relative peculiarità.

CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si rammentano le seguenti disposizioni normative in materia di programmazione del fabbisogno di personale:

- art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, stabilendo che - allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini - le amministrazioni pubbliche adottano il Piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con gli strumenti di pianificazione delle attività e delle performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'art. 6ter;
- le "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA*", pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 173 del 27 luglio 2018 - ed in vigore dalla medesima data;
- l'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 che prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale approvato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001.

DOTAZIONE ORGANICA E SITUAZIONE DEL PERSONALE.

Presso il Consiglio Notarile di Ferrara era in servizio una sola unità di personale inquadrata in Categoria B, posizione economica B2, CCNL comparto Enti pubblici non economici (ora Funzioni centrali), con funzione di operatrice di amministrazione, cessata per pensionamento a far data dal giorno 01.08.2020.

Il Consiglio Notarile di Ferrara, pertanto, non ha alle dipendenza alcuna unità di personale e nel relativo organico non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale.

ESIGENZE, FABBISOGNO E POSTI PROGRAMMATI NEL TRIENNIO.

Nel triennio in cui si sviluppa il presente piano e fin dal 2024, il Consiglio Notarile di Ferrara intende assumere un'unità di personale a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), Area B, profilo professionale di Assistente amministrativo, posizione economica B1 (*"AREA DEGLI ASSISTENTI"*, secondo la nuova classificazione), CCNL comparto Funzioni Centrali, per far fronte al fabbisogno ordinario dell'Ente e colmare così la vacanza organica determinatasi in seguito alla cessazione dell'unica unità assunta e cessata per pensionamento dal 01.08.2020.

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

Le politiche assunzionali adottate dalla generalità delle pubbliche amministrazioni nel corso dell'ultimo decennio hanno avuto - quale elemento caratterizzante - il contenimento della spesa per il personale.

Lo sforzo normativo volto al contenimento delle spese per il personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, delle università e degli enti di ricerca, ha introdotto un nuovo sistema di programmazione triennale delle assunzioni, cui è assegnato un obiettivo di riduzione complessiva e progressiva del personale in servizio.

In codesto filone si colloca la Legge 19 giugno 2019, n. 56 (c.d. *"Legge concretezza"*), recante *"Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo"* e finalizzata all'individuazione di soluzioni concrete per garantire l'efficienza della pubblica amministrazione e l'incremento della qualità dei servizi erogati.

L'art. 3, c. 8, di tale Legge stabilisce che - al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego - *"fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001"*.

Al fine di far fronte alle proprie esigenze di servizio, il Consiglio Notarile di Ferrara procederà alla copertura del posto necessario mediante l'indizione di una procedura concorsuale, fermo restando il previo esperimento della c.d. *"mobilità obbligatoria"* prevista ex artt. 34 e 34bis D. Lgs 165/01, al cui esito negativo è subordinata l'assunzione mediante procedura concorsuale.

Si ribadisce e si osserva, infine, che il Consiglio risulta sprovvisto di personale in servizio a seguito di cessazione per pensionamento dell'unica dipendente dal 01.08.2020 e che - attualmente - lo stesso provvede alle proprie esigenze ordinarie mediante servizio di somministrazione fornito da agenzia interinale.